

Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione - IUSLIT

# Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Servizio di "organizzazione e gestione di un convegno internazionale" da svolgersi all'interno del progetto quinquennale "The Common Core of European Administrative Law (CoCEAL)", finanziato dall'European Research Council quale 'Advanced Grant' 2015, Grant Agreement n. 694697.

## CUP: J96J16000780006 - CIG: Z971D8618E

### **Indice**

7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	pag 2
	pag 2
Alt. 5 Collaizioni C modalita al collaigne	pag 2
Art. 4 - Durata del contratto	pag 2
/ ii ci o iiii poi co ociii ii	pag 2
Art. 6 - Pagamenti	pag 2
Art. 7 - Importi contrattuali	pag 3
Art. 8 - Sospensione dei servizi	pag3
Art. 9 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto	pag 3
Art. 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	pag 3
Art. 11 - Penali e risoluzione per inadempimento	pag 3
Art. 12 - Subappalto	pag 4
Art. 13 - Divieto di cessione del contratto e del credito	pag 4
Art. 14 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare	pag 4
Art. 15 - Quinto d'obbligo	pag 4
Art. 16 - Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione	zione pag 4
Art. 17 - Documento unico di valutazione dei rischi da interf. art. 26 del D. Lgs. 81	/2008 . pag 4

#### Art. 1 - Premesse

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione (nel seguito, per brevità, "Dipartimento") e l'impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 48, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, "Appaltatore"), avente ad oggetto l'espletamento del servizio di organizzazione e gestione di un convegno internazionale da svolgersi all'interno del progetto quinquennale "The Common Core of European Administrative Law (CoCEAL)", finanziato dall'European Research Council quale 'Advanced Grant' 2015, Grant Agreement n. 694697.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

Servizio di "organizzazione e gestione di un convegno internazionale" da svolgersi all'interno del progetto quinquennale "The Common Core of European Administrative Law (CoCEAL)", finanziato dall'European Research Council quale 'Advanced Grant' 2015, Grant Agreement n. 694697. Tale servizio verrà erogato in data 18-19 maggio 2017 a Trieste.

### Art. 3 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Il servizio ricomprende:

- prenotazione ed acquisto dei titoli di viaggio in classe economica per gli esperti invitati al convegno (sedici persone), tutti provenienti da paesi europei. Molti invitati arriveranno il 18 maggio e partiranno il 19 maggio; altri arriveranno il 18 maggio e partiranno il 20 maggio;

- prenotazione e pagamento del servizio di trasporto dei 16 esperti dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari al centro città e viceversa nelle giornate del 18 maggio (Ronchi dei Legionari - Trieste), 19

maggio (Trieste - Ronchi dei Legionari;) e 20 maggio (Trieste - Ronchi dei legionari;)

- prenotazione e pagamento, a seconda delle date di arrivo e di partenza di ciascun partecipante, di una o due notti presso una struttura alberghiera convenzionata a quattro stelle in stanza singola con prima colazione compresa in posizione viciniore alla sede del convegno;

- prenotazione e pagamento di una cena a base di carne al Ristorante Tommaseo per la sera del 18

maggio, per trenta persone bevande comprese;

- prenotazione e pagamento di una cena a base di carne al Ristorante Chimera di Bacco per la sera del

19 maggio, per dodici persone bevande comprese;

- servizio catering per 01 pranzo a buffet per il giorno 19.05.2017: ovvero preparazione, cottura, consegna di pasti per un numero di 30 partecipanti comprensivo di allestimento completo del buffet, compresi piatti, bicchieri, tazze, tovaglie, tovaglioli, ecc. I requisiti minimi dei pasti sono:

- un antipasto, due primi di cui uno vegetariano, un secondo, contorni di verdure cotte o grigliate,

un dolce, acqua, vino, bibite analcoliche e caffè";

- 02 coffee break per i giorni 18 maggio (01 coffee break) e 19 maggio (01 coffee break), ciascuno per trenta persone presso la sede del convegno, composti da: caffè, the, succhi di frutta e bibite analcoliche, brioches, pasticceria mignon e tartine salate in numero di almeno due a partecipante.

#### Art. 4 - Durata del contratto

L'incarico inizierà alla data di sottoscrizione del contratto e si concluderà a prestazione conclusa nel maggio 2017.

Art. 5 - Importo stimato a base d'asta

L'importo complessivo che sarà posto a base di gara, e soggetto a ribasso per l'intervento di cui trattasi, ammonta a € 15.510,00 (diconsi quindicimilacinquecentidieci/00) al netto del costo del lavoro non soggetto a ribasso (L.98/2013) pari a € 5.000,00, per complessivi € 20.510,00 (diconsi euro ventimilacinquecentodieci/00), al netto di I.V.A. e comprensivo di eventuale Cassa Previdenziale e del rimborso delle spese e dei compensi accessori. Il compenso verrà erogato a servizio concluso. Gli oneri della sicurezza, non ribassabili, sono pari a € 1.250,00

Art. 6 - Pagamenti

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture in formato elettronico che verranno emesse dopo il servizio effettuato, con mandato di pagamento a favore dell'Appaltatore, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore (SPLYT PAYMENT) saranno intestate Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione - IUSLIT, Piazzale Europa 1, 34127 - Trieste (P. IVA: 00211830328) e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Dipartimento le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge, il Dipartimento è esonerato da ogni responsabilità per il pagamento ordinato. L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Art. 7 - Rapporti contrattuali

Salvo diverse disposizioni, il Dipartimento, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Team Manager del progetto. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Team Manager del progetto. In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato al Dipartimento per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto del Dipartimento, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Team Manager del progetto.

Art. 8 - Sospensione dei servizi

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Dipartimento. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Dipartimento e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 9 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

Il Dipartimento si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Art. 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Dipartimento, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questo Dipartimento acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti il Dipartimento, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, IVA esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Amministrazione competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, il Dipartimento ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

### Art. 11 - Penali e risoluzione per inadempimento

In caso di ritardato adempimento o di inadempimento delle prestazioni professionali oggetto del presente atto si applicherà una penale pari a € 10,00 per ogni giorno di ritardo, da trattenersi direttamente dal compenso spettante.

Il Dipartimento si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 20% dell'importo totale del corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

### Art. 12 - Subappalto

Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta percento) dell'importo complessivo contrattuale.

In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti del Dipartimento, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. Il subappalto dovrà essere autorizzato dal Dipartimento con specifico provvedimento previo:

a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 105, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;

b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/16 e di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

# Art. 13 - Divieto di cessione del contratto e del credito

E' vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal contratto, nonché di conferire procure all'incasso.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Dipartimento al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

### Art. 14 - Fallimento dell'operatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Dipartimento proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Dipartimento ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa

mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs 50/16 in caso di fallimento dell'appaltatore, il Dipartimento si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 15 - Quinto d'obbligo

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.11 del R.D. 18/11/1923, n.2440. Oltre questo limite l'Appaltatore avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

Art. 16 - Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione

Il Dipartimento nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare

esecuzione che sarà emessa dallo stesso Direttore del contratto.

Art. 17 - Documento unico di valutazione dei rischi da interf. art. 26 del D. Lgs. 81/2008

Gli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio di organizzazione e gestione integrata di un convegno internazionale, sono limitati alle dotazioni necessarie il periodo di allestimento dell'evento e successivo sgombero ad iniziativa conclusa, ovvero € 1.250,00 e non deve essere redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze - comma 3-bis art.26 del D.Lgs.81/2008) poiché il servizio viene reso presso sede diversa da quella dell'appaltatore.